

Per un discorso iniziale sul diritto della Chiesa

di Francesco CoccoPalmerio

Che cosa è il diritto della Chiesa? La risposta non è agevole, sia per la difficoltà di comprensione dell'oggetto, sia per quella della esposizione – in breve spazio e a non addetti ai lavori – di quanto si riesce a comprendere.

Ciò, comunque, non vieta di fare un discorso che si limiti ad alcuni, elementari aspetti e soprattutto invogli il lettore a ulteriori, personali approfondimenti.

Una premessa metodologica: per cogliere che cosa è il diritto della Chiesa è necessario cercare una risposta nella coscienza della Chiesa stessa. Ci limitiamo, qui, a interrogare il Codice di diritto canonico, che incarna certamente la coscienza della Chiesa ed è al riguardo il documento più recente e autorevole.

D) Un elemento immediatamente rilevabile è che il Codice prende in considerazione i *soggetti* e ne delinea l'*identità*.

Si legga il c. 204: i «christifideles» si definiscono come titolari della missione della Chiesa, ciascuno secondo la sua condizione o la sua vocazione. Quindi il soggetto «fedele cristiano» ha come sua identità di essere titolare della missione della Chiesa in una sua porzione.

Ciò è espresso anche dal c. 96: «Mediante il battesimo l'uomo è incorporato alla Chiesa di Cristo e in essa è costituito persona, con i doveri e i diritti che ai cristiani, tenuta presente la loro condizione, sono propri [...]».

Il c. 207, par. 1, distingue, tra i fedeli, laici e chierici. Secondo il c. 1008, i chierici sono coloro che hanno ricevuto il sacramento dell'Ordine e hanno quindi la titolarità della missione della Chiesa «in persona di Cristo Capo».

Quindi il «diritto» o il «giuridico» (come ricavabile dal discorso che la Chiesa ne fa nel Codice) consiste in ciò che *identifica il soggetto*.

Ciò che identifica il soggetto è ciò che è *proprio* del soggetto, ciò che è «*suo*» (ricordiamo l'antica formula di «unicuique suum»). Il che, ci pare, può venire efficacemente espresso dal termine «*attribuzioni*».

Il giuridico è, quindi, *l'insieme delle attribuzioni del soggetto*.

II) A questo punto, però, è necessario precisare il discorso, proprio a riguardo delle «attribuzioni». In che consistono tali realtà?

Vediamo di ottenere dal Codice una risposta al nostro quesito, sottoponendo a immediata riflessione alcuni canoni che stanno all'inizio del Libro II e che ci sembrano più chiari e facilmente utilizzabili per il nostro scopo.

Procediamo alla lettura analitica di tre coppie di testi.

1) a) «Tutti i fedeli hanno il dovere e il diritto di impegnarsi perché l'annuncio divino della salvezza si diffonda sempre più fra gli uomini di ogni tempo e di ogni luogo» (c. 211).

Dove notiamo: i fedeli come soggetti agenti; una serie di attività (consistenti nel far sì che l'annuncio evangelico sempre più si diffonda); il compimento di tali attività connotato come «dovere e diritto»; una serie di soggetti (ovviamente imprecisabili) come destinatari dell'attività di diffusione dell'annuncio evangelico.

b) Un altro esempio: «I genitori, poiché hanno dato ai figli la vita, hanno l'obbligo gravissimo e il diritto di educarli; perciò spetta primariamente ai genitori cristiani curare l'educazione cristiana dei figli secondo la dottrina insegnata dalla Chiesa» (c. 226, par. 2).

Anche qui possiamo ricavare: i genitori cristiani come soggetti agenti; una serie di attività (nelle quali si compendia l'educazione cristiana); il compimento di tali attività connotato come «obbligo e diritto»; i figli come destinatari della suddetta attività di educazione.

Nei due esempi sopra indicati abbiamo in definitiva questi elementi:

- alcuni soggetti compiono attività ecclesiali;
- altri soggetti sono destinatari di tali attività;
- le attività consistono in un conferimento di beni (ad es., l'annuncio evangelico, oppure l'educazione cristiana) per la promozione dei soggetti;
- tale conferimento promozionale è definito come «dovere e diritto».

Pertanto il «giuridico», posto in evidenza nei casi analizzati, è l'attribuzione dei soggetti agenti, consistente nel compimento di un'attività ecclesiale e più precisamente nel dovere e diritto di compiere tale attività per la promozione di altri soggetti.

2) a) «I fedeli hanno il diritto di ricevere dai sacri Pastori gli aiuti derivanti dai beni spirituali della Chiesa, soprattutto dalla parola di Dio e dai sacramenti» (c. 213).

Qui gli elementi sono i seguenti: i fedeli come soggetti non agenti, bensì riceventi e in posizione di attesa, o meglio di esigenza; una serie di attività (consistenti nel conferimento di quelli che vengono denominati beni spirituali della Chiesa); la ricezione di tali attività connotata come «diritto»; i sacri Pastori come soggetti, dai quali ricevere i beni spirituali dei quali trattasi.

b) Così in quest'altro caso: «I fedeli, in quanto sono chiamati mediante il battesimo a condurre una vita conforme alla dottrina evangelica, hanno diritto all'educazione cristiana, con cui possano essere formati a conseguire la maturità della persona umana e contemporaneamente a conoscere e a vivere il mistero della salvezza» (c. 217).

Anche qui, dunque, si ritrovano: i fedeli come soggetti riceventi; una serie di attività (consistenti nell'educazione cristiana); la ricezione delle attività connotata come «diritto»; una serie di soggetti, dai quali ricevere l'educazione cristiana.

Nei due casi descritti, la struttura è quindi diversa da quella dei due casi precedenti e gli elementi sono:

- attività ecclesiali;
- soggetti accipienti tali attività e in posizione di attesa, o meglio di esigenza;
- soggetti dai quali ricevere le suddette attività ecclesiali;
- le attività consistono in un conferimento di beni per la promozione dei soggetti;
- la ricezione delle attività di promozione è definita come «diritto».

Pertanto il «giuridico», messo in evidenza nei due casi descritti, è l'attribuzione dei soggetti accipienti, consistente nella ricezione di un'attività ecclesiale, o, meglio, nel diritto-esigenza di ricevere l'attività per la promozione della propria persona.

A ben vedere, questa struttura non è che la specularità di quella precedente (si leggano insieme i c. 226, par. 2 e 217).

3) a) «Tutti i fedeli hanno il diritto di essere immuni da qualsiasi costrizione nella scelta dello stato di vita» (c. 219).

In questo caso, la struttura è, insieme, uguale e diversa da quella del numero precedente, uguale per le relazioni tra i soggetti, diversa per il tipo di relazioni. Infatti troviamo:

– i fedeli come non agenti, bensì riceventi e in posizione di esigenza;

– tutti gli altri fedeli, o ciascun altro fedele, da cui ricevere un certo comportamento;

– un comportamento che consiste nell'astensione da costrizioni per il rispetto nella scelta dello stato di vita;

– ciò porta i primi soggetti alla libertà nello scegliere lo stato di vita;

– il ricevere il comportamento di astensione-rispetto e la conseguente libertà di azione nella scelta sono qualificati come «diritto».

b) «Non è lecito ad alcuno ledere illegittimamente la buona fama di cui uno gode [...]» (c. 220).

Abbiamo in questo esempio la stessa struttura precedente con la variante del bene da rispettarsi, che è la fama comunitaria e la libertà di fruire di tale bene.

Pertanto il «giuridico», che possiamo ricavare dai casi riportati, è da ravvisarsi nell'attribuzione dei soggetti accipienti consistente nella ricezione di un comportamento di astensione o, meglio, nel diritto-esigenza di ricevere un comportamento di astensione per il rispetto di un loro bene.

III) A questo punto, possiamo fermarci per raccogliere i primi elementi su che cosa è il «giuridico».

Si può rispondere: il giuridico consiste nelle *attribuzioni* dei soggetti, attribuzioni che consistono in *relazioni* tra i soggetti. Tali relazioni e tali soggetti si lasciano ordinare in certe tipologie.

Vediamo distintamente relazioni e soggetti.

1) Le *relazioni* intersoggettive sono fondamentalmente di due tipi. Esaminiamole nuovamente riprendendo dal fondo l'elencazione precedente.

a) *Astensione-rispetto* da parte di ciascun soggetto nei confronti di ciascun altro.

Ogni soggetto *ha* una *serie* di *beni personali* (sopra si facevano gli esempi dello scegliere lo stato di vita – c. 219 e della buona fama comunitaria – c. 220). Da qui si origina la più immediata relazione intersoggettiva:

– ogni altro soggetto si *astiene* dal compiere attività ablativo o turbative e così *rispetta* i beni altrui; tale relazione si configura come *dovere*;

– ogni soggetto titolare dei beni esige che gli altri si astengano dal togliere o turbare i suoi beni personali; tale relazione si configura come un *diritto-esigenza*;

– ogni soggetto titolare dei beni ha in tal modo *libertà di usufruire* dei beni personali; tale attribuzione si configura come *diritto-libertà*;

– ogni soggetto ha altresì la *libertà di compiere* i suoi doveri; tale attribuzione si configura come *diritto-libertà* (in questo senso, la dizione più volte sopra incontrata di «dovere-diritto»).

b) *Conferimento-promozione* da parte di alcuni soggetti nei confronti di altri singoli o della comunità nel suo complesso.

I soggetti hanno necessità di *ulteriori* beni personali (sopra facevamo l'esempio della predicazione e dei sacramenti – c. 213, nonché dell'educazione cristiana – c. 217, 226, par. 2). Da qui si origina un'altra relazione intersoggettiva:

– alcuni soggetti *conferiscono* ad altri i beni personali di cui questi necessitano e in questo modo li *promuovono*; tale relazione si configura come *dovere*;

– i soggetti necessitanti i beni in questione *esigono* il loro conferimento; tale relazione si configura come *diritto-esigenza*

Per riprendere ora il discorso sul *giuridico* inteso come *attribuzioni del soggetto*, possiamo cogliere che il giuridico è l'insieme dei *doveri* (es.: ho il dovere di educarti cristianamente; ho il dovere di rispettare i tuoi beni), dei *diritti-esigenza* (es.: hai il diritto di ricevere da me l'educazione cristiana; di ricevere da me il rispetto), dei *diritti-libertà* (es.: hai il diritto di scegliere lo stato di vita).

Con ciò non abbiamo esaurito il complesso discorso sul diritto, avendo tralasciato altri elementi e altri soggetti, ma abbiamo tentato di dare un esempio della realtà in questione.

2) I *soggetti* si lasciano catalogare fondamentalmente in una triplice tipologia: i soggetti singoli, distinguibili poi in soggetti privati e soggetti titolari di autorità pastorale; la comunità ecclesiale nel suo complesso.

È tra questi soggetti che intercorre il «dialogo» giuridico, che si pongono, cioè, le relazioni sopra tipologicamente descritte. Si potrebbe a questo punto riprendere in mano il Codice e distendersi in una serie di esemplificazioni. Basti ritornare ai casi precedentemente esaminati.

Ci si può, forse, trattenere un attimo sulle relazioni tra soggetti privati e soggetti titolari dell'autorità pastorale.

Un caso di conferimento-promozione dai primi ai secondi è il c. 212, p. 3: «In modo proporzionato alla scienza, alla competenza e al prestigio di cui godono, essi [i fedeli] hanno diritto, e anzi talvolta anche il dovere, di manifestare ai sacri Pastori il loro pensiero su ciò che riguarda il bene della Chiesa...» (cf c. 228, par. 2).

Un esempio di astensione-rispetto da soggetti privati ad autorità pastorale è contenuto nel c. 1375: «Coloro che impediscono la libertà del ministero o dell'elezione o della potestà ecclesiastica oppure l'uso legittimo dei beni sacri o di altri beni ecclesiastici, oppure terrorizzano l'elettore o l'eletto o chi esercita potestà o ministero ecclesiastico, possono essere puniti con giusta pena».

Un esempio di diritto-esigenza è quello contenuto nel c. 213 già sopra ricordato: «I fedeli hanno il diritto di ricevere dai sacri Pastori gli aiuti derivanti dai beni spirituali della Chiesa, soprattutto dalla parola di Dio e dai sacramenti».

Esiste poi una particolare attività dell'autorità pastorale consistente nell'emettere pronunciamenti dottrinali e norme di comportamento. Da qui nasce quella speciale relazione tra soggetti privati e autorità pastorale consistente nell'accettare il magistero e le norme (cf c. 212, par. 1).

IV) Ci poniamo ora un'ulteriore domanda: *da dove* nascono le attribuzioni dei soggetti, le relazioni tra di loro, i doveri-diritti intersoggettivi? *per quale causa* nascono ed esistono tali realtà nella Chiesa? *quando* è nato e *da quando* esiste il giuridico nella Chiesa?

La risposta è facile. È, in effetti, di immediata evidenza che le attribuzioni, cioè i doveri-diritti che abbiamo sopra evidenziati nascono ed esistono nella Chiesa a causa del suo stesso essere, della sua stessa costituzione ontologica.

Basti, a cogliere l'affermazione, un solo chiaro esempio. Per quale causa i fedeli hanno il dovere-diritto di impegnarsi per diffondere il Vangelo (cf c. 211; 225, par. 1)? Per il semplice motivo che sono «christifideles», cioè battezzati e cresimati. Il che risulta particolarmente esplicito nella formulazione del c. 225, par. 1: «I laici, dal momento che, come tutti i fedeli, sono deputati da Dio all'apostolato mediante il battesimo e la confermazione, sono tenuti all'obbligo generale e hanno il diritto di impegnarsi, sia come singoli sia riuniti in associazioni, perché l'annuncio della salvezza venga conosciuto e accolto da ogni uomo in ogni luogo; tale obbligo li vincola ancora maggiormente nelle situazioni in cui gli uomini non possono ascoltare il

Vangelo e conoscere Cristo se non per mezzo loro». È chiaro, quindi, che dovere e diritto provengono dai sacramenti stessi, esistono nella Chiesa a causa dell'essere della Chiesa, come voluto da Cristo.

Pertanto le attribuzioni dei soggetti – almeno quelle fondamentali, prese sopra per esemplificare – non sono nella Chiesa a causa di una volontà umana, a causa di una volontà del legislatore, di una statuizione o norma storico-contingente, cioè positiva. Certo, molte attribuzioni sono nella Chiesa per norma positiva. Però non tutte. Quindi il giuridico è inserito nell'essere stesso della Chiesa. Per tali considerazioni, si può parlare di un giuridico ontologico.

La norma positiva ha la funzione di precisare e completare il giuridico ontologico. Si può dunque parlare di un giuridico positivo in funzione di servizio al giuridico ontologico.

E si può concludere che il giuridico complessivo è l'insieme di giuridico ontologico e di giuridico positivo. Valga un esempio per tutti: l'attribuzione che i fedeli hanno (cf c. 212, par. 3 e 228, par. 2) di consigliare i loro Pastori (giuridico ontologico) è precisata e completata dalle norme, tra le altre, sul Sinodo diocesano (c. 460 ss.), sul Consiglio presbiterale (c. 495 ss.), sul Consiglio pastorale diocesano (c. 511 ss.) e parrocchiale (c. 536), sul Consiglio per gli affari economici diocesano (c. 492) e parrocchiale (c. 537) (giuridico positivo), compendiandosi così il giuridico complessivo su tale attribuzione.

Inoltre da quanto detto si può e si deve ricordare che il giuridico ontologico è ritrovabile non solo nel Codice (quasi che «quod non existit in Codice, non existit in mundo»), ma in ogni luogo in cui si conosce l'essere della Chiesa, a partire dal Vangelo (il primo luogo e il primo Codice non è lo stesso Discorso della Montagna?)¹.

V) Si potrebbe completare il nostro discorso, cercando di spiegare un dato che a prima vista appare strano.

Leggiamo il c. 210: «Tutti i fedeli, secondo la propria condizione, devono dedicare le proprie energie al fine di condurre una vita santa e di promuovere la crescita della Chiesa e la sua continua santificazione».

Il legislatore usa il *termine* di «vita santa» e si presume voglia, con tale termine, esprimere il *concetto* di «vita santa». Orbene, nella «vita santa» sono certamente comprese quelle attività doverose nei

¹Ho cercato di esporre, in forma più ampia, tali concetti in vari scritti, tra cui si può confrontare: *Diritto ecclesiale e norma canonica*, in *La Scuola Cattolica* 110 (1982) 404-415 (le stesse idee sono ritrovabili, con qualche modifica, in: *Che cosa è il diritto della Chiesa?* in AA.VV., *Perché un Codice nella Chiesa*, Bologna [Dehoniane], 1984, 17-55, spec. 41-55).

confronti degli altri soggetti, cioè il rispetto e la promozione, come visto sopra. Tuttavia nella «vita santa» sono anche da comprendersi atteggiamenti spirituali e attività che possono *non apparire come intersoggettivi*. Ad es.: prega nel segreto, sii casto verso te stesso, fai penitenza, e così via. Tali atteggiamenti e attività *non appaiono giuridici*, per il fatto, appunto, della non intersoggettività.

Allora c'è da chiedersi: il legislatore, che si occupa del giuridico, ha forse escluso dal suddetto termine «vita santa», in quanto usato da lui nella funzione di legislatore, le attività non intersoggettive quali quelle sopra esemplificate? Lo pensano alcuni. Ma noi lo riteniamo innaturale, essendo, il termine usato, così generale e onnicomprensivo.

E allora dobbiamo concludere che il legislatore ha voluto prescrivere, con il termine «vita santa», azioni non intersoggettive e cioè non giuridiche? Anche questo ci pare innaturale, perché in questa ipotesi il legislatore sarebbe andato oltre la sua competenza.

Resta da chiedersi se le attività che *appaiono non intersoggettive*, non siano in realtà *anch'esse intersoggettive*.

E la risposta è positiva, qualora si assuma come secondo soggetto la comunità ecclesiale nella sua interezza, o in quanto tale, e si consideri la «vita santa» e le attività che la compendiano come un conferimento di beni alla comunità stessa per la sua promozione o santificazione.

Il testo stesso del c. 210 sembra metterci in questa prospettiva quando lega la vita santa con «la crescita della Chiesa e la sua continua santificazione».

Bisogna indagare la relazione che esiste tra santificazione personale e crescita-santificazione della Chiesa, tra incremento della singola persona e incremento della comunità ecclesiale, tra decremento della persona e decremento della comunità.

C'è, comunque, relazione tra i due suddetti termini.

Di ciò è prova, anche il fatto che il peccato grave (cioè, appunto, il non adempimento della «vita santa») «vulnera la Chiesa» (LG 11) ed esclude dalla pienezza dell'incorporazione alla Chiesa (LG 14,2), nonché dall'Eucaristia (cf c. 916 e struttura tradizionale del sacramento della Penitenza)².

D'altra parte che ogni incremento del singolo soggetto sia incremento ultimamente della comunità e, per contro, ogni danno al soggetto sia ultimamente un danno alla comunità è proprio di ogni rela-

²Cf ancora: *Che cosa è il diritto della Chiesa*, cit. 36-39.

zione giuridica, anche di quelle che sembrano esaurirsi tra soggetti singoli: quando io non uccido una persona singola in definitiva non uccido la comunità, conservo la comunità e, viceversa, se uccido un singolo si ha come l'uccisione della comunità (incominciando da quel singolo); qualora io promuova un singolo, promuovo la comunità, e viceversa nel caso di non promozione. La comunità si pone sempre come soggetto ultimo o come «supersoggetto».

In questo senso si spiega la pena per un'azione negativa verso un singolo: la pena è reazione della comunità che si sente lesa.

D'altra parte ancora, anche nella comunità civile esistono leggi che sembrano non intersoggettive e pure intersoggettive sono nell'ottica sopra indicata: per esempio quella di portare il casco guidando la moto, per il fatto che, se io ledo me stesso, ledo in definitiva la comunità³.

Quanto fin qui detto, lungi dall'esaurire il discorso, sempre difficile e inafferrabile, sulla complessa realtà del giuridico ecclesiale, ci auguriamo possa orientare il pensiero dei nostri lettori e, forse, spingerli a ulteriori, più soddisfacenti indagini.

³Cf *ibid.*, 31-33.